

GUIDA FISAC

SeggiElettorali e **Cariche** Pubbliche

2016.2



Permessi e diritti per i componenti dei seggi elettorali, gli eletti e i nominati a cariche pubbliche **2016.2**

a cura di Claudia Stoppato

1. NOZIONI GENERALI	3
1.1 Candidature e campagne referendarie	3
1.2 Votare fuori dal comune di lavoro	3
2. PERMESSI PER COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI.....	3
3. DIRITTI E PERMESSI PER GLI ELETTI IN CARICHE PUBBLICHE.....	4
3.1 Divieto di trasferimento	4
3.2 Sindaci, Consiglieri, Amministratori comunali e provinciali	4
3.3 Eletti al Parlamento nazionale, europeo, assemblee regionali.....	5
4. DIRITTI PER CONSIGLIERE DI PARITÀ.....	5
4.1 Permessi per Consigliere di parità nazionale o regionale.....	5
4.2 Permessi non retribuiti o aspettativa per Consigliere di parità nazionale	5
4.3 Permessi per Consigliere di parità di città metropolitana o di ente territoriale di area vasta.....	5

1. NOZIONI GENERALI

La legge prevede norme che consentano al lavoratore dipendente il pieno esercizio dei diritti elettorali costituzionalmente garantiti.

Tali diritti comprendono i permessi per gli eletti in cariche pubbliche e i permessi per i membri dei seggi in occasione di elezioni politiche, amministrative e di referendum abrogativi o consultivi.

1.1 Candidature e campagne referendarie

Solo per le elezioni europee la legge¹ prevede la possibilità che possa essere utilizzata un'aspettativa non retribuita dal giorno di presentazione della candidatura sino a quello delle elezioni.

Non sono previsti invece, né dalla legge né dal contratto, permessi particolari per i colleghi candidati in elezioni amministrative, politiche o in campagne referendarie. Il personale ha però diritto ad utilizzare ferie, banca ore o permessi non retribuiti senza che siano di norma opponibili eventuali esigenze di servizio.

1.2 Votare fuori dal comune di lavoro

Non sono previsti specifici permessi per chi si debba recare fuori dal comune in cui lavora per votare. Ovviamente, trattandosi di un diritto costituzionale, l'azienda è comunque obbligata a concedere l'utilizzo delle ferie o banca ore, ecc.

2. PERMESSI PER COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI

La legge² stabilisce che i lavoratori chiamati ad adempiere a funzioni elettorali in qualità di presidente di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di lista, rappresentante dei promotori di referendum, hanno diritto a:

- **Un giorno di riposo compensativo** per la giornata di sabato impegnata. Tale riposo è da fruirsi il prima possibile e, comunque, entro la settimana successiva. In alternativa può essere chiesta la monetizzazione dello stesso; la scelta tra il pagamento e il riposo compensativo va compiuta per iscritto. Questo trattamento non spetta al personale il cui orario di lavoro, in via ordinaria, ricomprende anche, in parte, la giornata di sabato: in questo caso, al dipendente è riconosciuto il diritto ad assentarsi dal servizio, senza alcun riconoscimento economico o normativo aggiuntivo.

Più

- **Un giorno di riposo compensativo** per la giornata di domenica impegnata, da fruirsi il giorno successivo al termine delle operazioni elettorali.

Più

- **Tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni successivi alla domenica che si sono resi necessari alle operazioni di voto, fino al completamento degli scrutini.**

Se lo scrutinio si protrae oltre le ore 24 dell'ultimo giorno impegnato, la giornata successiva è da considerarsi permesso retribuito.

ESEMPIO. *Sabato viene costituito il seggio elettorale con le operazioni preliminari. Si vota la domenica e lunedì fino alle ore 15. Lo scrutinio inizia al termine delle operazioni di voto si conclude all'una del martedì mattina. Il martedì è considerato permesso retribuito a cui aggiungere il permesso retribuito della giornata di lunedì, il riposo compensativo della giornata di domenica e il riposo compensativo (o il pagamento) della giornata di sabato.*

I membri dei seggi elettorali devono presentare al proprio Responsabile i seguenti documenti giustificativi dell'assenza:

- all'atto della nomina, la documentazione rilasciata dagli uffici competenti;
- al termine della consultazione elettorale, il certificato di presenza al seggio con indicazione delle giornate di effettiva presenza e dell'orario di chiusura del seggio, data e timbro della sezione e firma del Presidente del seggio.

¹ D. Lgs 564/96, modificato dal D. Lgs. 278/98.

² DPR 361/57 art. 119, come sostituito dalla L. 53/90 e modificato dalla L. 69/92.

3. DIRITTI E PERMESSI PER GLI ELETTI IN CARICHE PUBBLICHE

Il lavoratore che ricopre determinate cariche pubbliche, per tutta la durata del mandato, può fruire sia di permessi retribuiti sia di permessi non retribuiti.

Può inoltre richiedere un periodo di aspettativa non retribuita della durata del mandato stesso.

Il lavoratore deve comunicare all'Azienda l'avvenuta nomina, consegnando al proprio Responsabile l'atto di nomina rilasciato dall'Ente.

3.1 Divieto di trasferimento

Il lavoratore che riveste una carica pubblica non può essere trasferito, se non con il suo consenso, durante l'esercizio del mandato.

L'Azienda è tenuta ad esaminare con criteri di priorità eventuali richieste di avvicendamento al luogo in cui il dipendente è chiamato a svolgere il mandato amministrativo.

3.2 Sindaci, Consiglieri, Amministratori comunali e provinciali

Permessi e aspettative sono normati dalle legge di riforma degli enti locali³.

Permessi

Al dipendente eletto componente di:

- Consigli comunali, provinciali, metropolitani,
- Comunità montane e unioni di comuni,
- Consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti,

è riconosciuto un permesso retribuito per partecipare alle riunioni del consiglio di cui fa parte, ivi compresi i tempi per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro⁴. Nei casi in cui i consigli si svolgano in orario serale, i lavoratori hanno diritto a non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo (se soggetti ad orari non standard o turni); nel caso in cui i consigli si protraggono oltre la mezzanotte hanno diritto ad assentarsi per l'intera giornata successiva.

Il dipendente eletto componente di:

- Giunte comunali, provinciali, metropolitane e delle comunità montane,
- Organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali,
- Delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per Legge,
- Membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari,

ha diritto ad un permesso retribuito per l'orario necessario a partecipare alle riunioni degli organi di cui fa parte, compreso il tempo di spostamento dal posto di lavoro (andata e ritorno). La richiesta per la fruizione di questi permessi va inoltrata al proprio Responsabile almeno due giorni prima.

Inoltre sono previsti ulteriori permessi:

- 24 ore lavorative retribuite al mese (per il componente degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali; per il presidente dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali; per il presidente dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti); per il sindaco, sindaco metropolitano, presidente di provincia, presidente delle comunità montane, presidente dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i permessi retribuiti sono 48 ore lavorative al mese;
- eventuali ulteriori 24 ore lavorative non retribuite al mese.

La richiesta per la fruizione di questi ore di permesso va inoltrata al proprio Responsabile almeno un giorno prima.

Aspettativa

³ D.Lgs. 267/00, art. 77-87.

⁴ Legge 148/2011

I sindaci, consiglieri e amministratori degli enti locali possono essere collocati a domanda in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

L'aspettativa è valida come servizio effettivo ai fini dell'anzianità di servizio (es. scatti, ferie, ecc.), nonché in riferimento alla pensione e al Trattamento di Fine Rapporto.

Per gli amministratori di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e i sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti, che ricevono un'indennità raddoppiata dalla legge, gli oneri previdenziali ed assistenziali devono essere anticipati dall'azienda che li recupera dall'ente presso cui il lavoratore esercita il suo mandato.

3.3 Eletti al Parlamento nazionale, europeo, assemblee regionali

I lavoratori eletti membri del Parlamento nazionale o europeo, o di assemblee regionali possono a loro richiesta essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato⁵.

L'aspettativa è valida come servizio effettivamente prestato per il riconoscimento del diritto e della misura della pensione.

Il riconoscimento dell'accredito figurativo dei contributi è richiesto dal lavoratore all'INPS, con uno specifico modulo, entro il 30 settembre dell'anno successivo di ogni anno in cui si sia utilizzata l'aspettativa.

4. DIRITTI PER CONSIGLIERE DI PARITÀ

4.1 Permessi per Consigliere di parità nazionale o regionale⁶

Al dipendente nominato Consigliere di parità nazionale o regionale sono riconosciuti permessi retribuiti nella misura massima di 50 ore lavorative al mese. Le ore di permesso non fruite in un mese possono essere utilizzate solo nel mese immediatamente successivo.

4.2 Permessi non retribuiti o aspettativa per Consigliere di parità nazionale⁷

Al dipendente nominato Consigliere di parità nazionale sono riconosciuti permessi non retribuiti per l'espletamento dell'incarico nella misura massima stabilita annualmente con decreto ministeriale. In alternativa, il dipendente può richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.

4.3 Permessi per Consigliere di parità di città metropolitana o di ente territoriale di area vasta⁸

Al dipendente nominato Consigliere di parità di città metropolitana e di ente territoriale di area vasta sono riconosciuti permessi retribuiti nella misura massima di 30 ore lavorative al mese. Le ore di permesso non fruite in un mese possono essere utilizzate solo nel mese immediatamente successivo.

⁵ L. 300/70.

⁶ Art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 198/06.

⁷ Art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 198/06.

⁸ Art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 198/06.